

PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DOMICILIARE DI NUTRIZIONE PARENTERALE
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA
27 APRILE 2017
CIG 703985936D

1. PREMESSA

La presente procedura è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale per due pazienti (residenti nel territorio della ASL di Pescara).

1.1 Valore dell'accordo quadro e base d'asta

La base d'asta in termini di costo/ die, riferita ad un singolo paziente, è pari ad € 100,00, oltre iva.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta e l'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'accordo quadro.

Il valore dell'accordo quadro viene determinato in € 100.000,00 (centomila/00) oltre iva.

La ASL committente, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo e potrà utilizzare l'accordo quadro in base alle proprie esclusive esigenze e modifiche organizzative, anche in conseguenza di diversa organizzazione delle attività all'interno delle proprie strutture.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore dell'accordo quadro, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il fornitore ha il diritto, se lo richiede, alla revisione dei prezzi e/o alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il fornitore non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

1.2 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)

Ai sensi del comma 3-bis dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA.

Il gestore aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

1.3. Durata.

L'accordo quadro avrà la durata di dodici mesi, a decorrere dal giorno che sarà indicato nell'accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento del suo valore, anche se antecedente o successivo alla scadenza dell'annualità.

Al momento dell'esaurimento del valore dell'accordo quadro, il medesimo potrà essere prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della stazione appaltante, *per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle* procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

La Stazione appaltante potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E' escluso ogni tacito rinnovo.

ART.2 OFFERTA

2.1 Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al seguente indirizzo ASL della Provincia di Pescara - Ufficio Protocollo - Via Paolini, 45 - 65122 Pescara (orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00), entro e non oltre il

giorno riportato in intestazione. Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda committente – ASL di Pescara.

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca).

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale, numero di fax e indirizzo PEC), nonché la seguente dicitura: "NON APRIRE - OFFERTA GARA PER (oggetto della gara) – ”.

2.2 Contenuto del plico d'offerta

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, **a pena di esclusione**:

- una busta "A - Documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara"
- busta "B" - Documentazione tecnica ",
- busta "C" - Offerta economica ”.

Al fine dell'identificazione della provenienza di tutte le predette buste, queste dovranno recare, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

In ogni caso, tutte le buste all'interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca).

In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza delle buste, le stesse dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.

Le buste dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito indicati:

Busta	Dicitura	Contenuto
"A"	Gara per servizio domiciliare di nutrizione parenterale - Documenti per la partecipazione alla gara	Documentazione amministrativa <i>di cui al successivo paragrafo 2.3</i>
"B"	Gara per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale - Documentazione tecnica –	Documentazione tecnica <i>di cui al successivo paragrafo 2.4</i>
"C"	Gara per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale - Offerta economica–	Documentazione d'offerta economica <i>di cui al successivo paragrafo 2.5</i>

2.3 Contenuto della busta "A" – Documenti per la partecipazione alla gara

Nella Busta A "Gara per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale. - Documenti per la partecipazione alla gara" il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. documento di partecipazione alla gara;
3. procura (se necessaria);

2.4 Contenuto delle buste "B" – documentazione tecnica

Nella Busta B "Gara per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale – Documentazione tecnica", il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell'offerta una relazione tecnica in lingua italiana privo di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, nel quale dovranno essere esposti ed illustrati in dettaglio i servizi offerti ed i prodotti che si intende fornire, corredati di scheda tecnica e materiale illustrativo.

2.5 Contenuto delle buste : busta "C" – offerta economica."

Nella Busta C "Gara per il servizio domiciliare di nutrizione parenterale"- Offerta economica", il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell'offerta, la Dichiarazione di Offerta economica in cui dovranno essere riportati.

- a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita IVA della Ditta offerente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A",
- c) il prezzo per giornata in cifre e in lettere, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 100,00, iva esclusa.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, il prezzo unitario offerto non potrà essere uguale o superiore al prezzo posto a base d'asta.

Nella predetta dichiarazione dovranno essere chiaramente indicati:

1. la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
2. gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016; tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). Si rammenta che, invece, il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero).

La busta C – Offerta economica, dovrà , **a pena di esclusione** in quanto elemento essenziale dell'offerta, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

La predetta Dichiarazione di Offerta economica deve essere, in quanto elemento essenziale dell'offerta:

- formulata in lingua italiana, **a pena esclusione** dalla procedura;
- firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, **a pena esclusione** dalla procedura, nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara).

In caso di partecipazione in forma associata, la predetta Dichiarazione di Offerta economica, contenuta nella Busta C – Offerta economica, deve essere firmata o siglata in ogni loro pagina, e sottoscritta, **a pena esclusione** dalla procedura, nell'ultima pagina in quanto elemento essenziale dell'offerta:

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa che i prezzi offerti indicati nella Dichiarazione di offerta economica dovranno essere espressi e comunque si

intenderanno, al netto di IVA, mentre sono da intendersi inclusivi di ogni eventuale ulteriore onere e spesa.

Art.3 AMMISSIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Criterio di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:

- ribasso sul prezzo posto a base d'asta: punti 30/100
- qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 70/100

il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:

- descrizione quali – quantitativa dei dispositivi offerti: max punti 25
- descrizione del servizio infermieristico offerto: max punti 10
- protocollo preparazione sacche Max Punti 20
- servizio di consegna . max punti 15

Una Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella, secondo le modalità di seguito indicate. Ai fini della determinazione dei coefficienti C(a)_i la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

Grado di apprezzamento C(a)_i

Nessuno	0
Limitato	0,25
Sufficiente	0,50
Significativo	0,65
Buono	0,75
Distinto	0,85
Ottimo	0,9
Eccellente	1,00

Per ogni elemento di valutazione (i) , nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente "1", la Commissione normalizzerà i coefficienti (**effettuando la c. d. prima riparametrazione**), rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale.

I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.

3.1.2: regole generali

Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, prima della seconda riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 42/70.

Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla **seconda**

riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

3.2. attribuzione del punteggio economico

Con riferimento al criterio del "Punteggio economico", il relativo punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} * (1-(Po/Pb)^3)$$

dove:

- Po = prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pb = prezzo giornaliero posto a base d'asta, al di sopra del quale le offerte non sono accettate (€ 100,00, iva esclusa)
- ^3 = esponente della formula

laddove deve intendersi:

- per PE_{max} il punteggio attribuito in base al criterio economico;
- per Po il prezzo giornaliero offerto.

Si precisa che:

- i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento
- Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara.
- la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata con riferimento ai punteggi "ante riparametrazione".
- Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa.

Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

- in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione;
- L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3.2 Ulteriori regole vincoli

Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:

- Offerte economiche pari o superiori alle basi d'asta prefissate;

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta generale o l'offerta economica, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- Presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- Il mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo;
- offerte alternative;
- Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente).

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

L'A.S.L., si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte della ASL di Pescara, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.

Si richiama l'attenzione delle ditte concorrenti sulla necessità che sul plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica di cui al presente disciplinare, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'A.S.L. si riserva, altresì, di valutare l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell'Unione d'acquisto, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2'16 e dell'art. 68 del R.D.

n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

CAPITOLATO D'APPALTO – PARTE GENERALE

1. Fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.

La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.

Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e il termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi

dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali

L'Amministrazione individuerà all'interno della propria struttura uno o più Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- A. violazione degli obblighi contrattuali;
- B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

6 contestazioni nel corso del 1° anno;

10 contestazioni nell'arco di un biennio;

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderele.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.

3. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
- e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
- f) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- i) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- m) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs del D.Lgs 50/2016 o del presente capitolato;
- n) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
- q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

4. Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

5. Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016

6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

7. Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art.3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

8. Validità della graduatoria – fallimento dell'appaltatore – morte del titolare

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016

Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi di legge. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

9. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

10. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

11. Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
- svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
 - artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648
 - (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
 - qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.,
 - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

12. Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

13. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti:

Allegato 1 – Fac simile Documento di gara unico europeo

Allegato 2 – Fac simile documento di partecipazione

Scheda prodotti

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

Data Timbro e firma ditta offerente
